

Caso ILVA: il precario equilibrio tra salute, ambiente, lavoro e poteri dello stato

Una breve presentazione.

Sono avvocato civilista e appartengo al foro di Taranto essendovi nato ormai ben 50 anni fa. Sono anche una persona impegnata nell'ambientalismo e comunque partecipe delle battaglie della sinistra ecologista.

In queste molteplici vesti sono stato tra i primi ad affrontare in via giudiziaria il problema dei danni connessi all'inquinamento proveniente da ILVA per i residenti nel quartiere Tamburi di Taranto.

Quando dico tra i primi, dico tra i primi che hanno provato a farlo in forma organizzata e partecipata.

Tra i primi che hanno indetto **assemblee di quartiere** nelle quali si è provato a spiegare agli abitanti del quartiere quali fossero i propri diritti e come poterli fare rispettare nei confronti di quello che all'epoca appariva, ed era, un colosso imbattibile.

Un po' di storia è comunque necessaria, per provare a capire **cosa affrontavamo in quelle assemblee.**

L'impianto siderurgico aprì i battenti nel 1965, e fu salutato da tutti come la **manna dal cielo.**

L'industria dell'acciaio nasce statale e lo resta sino al 1994, quando con le privatizzazioni dell'IRI essa viene acquisita da un gruppo privato, **il gruppo RIVA.**

Da allora l'impianto continua a produrre, e non ha grandi problemi con la giustizia ed il diritto penale, tranne che per due processi, nei quali viene contestato ad Ilva, ad Emilio Riva, quale amministratore, ed al Direttore dello stabilimento di Taranto prima il reato di "**getto pericoloso di cose**", con riferimento allo spargimento di polveri e altre sostanze inquinanti sulle abitazioni e sulle vite dei cittadini di Taranto, ed in particolare di quelli residenti nel quartiere Tamburi, addossato allo stabilimento e poi il medesimo reato associato ad altri di natura ambientale.

Tale attività inquinante, in particolare quella avente ad oggetto immissioni di polveri di minerali utilizzate nel processo produttivo dell'acciaio, è stata oggetto, infatti, di una indagine della Magistratura Penale, sfociata in un procedimento conclusosi con la **sentenza di Cassazione Penale n. 38936/2005** in data 24.10.2005, di condanna dell'ing. Riva Emilio (legale rappresentante ed amministratore delegato sia dell'ILVA S.p.A., proprietaria dello stabilimento ILVA di Taranto, sia della RIVA FIRE S.p.A., holding del gruppo industriale RIVA proprietario dello stabilimento ILVA di Taranto) e dell'ing. Capogrosso Luigi (Direttore dello stabilimento ILVA di Taranto) per i reati di cui agli **artt. 674 c.p.** e 13 comma 5 D.P.R. 203/88, confermando le sentenze di primo grado n. 2110/2002 del Giudice Monocratico del Tribunale di Taranto e quella di appello n. 372/2004 della Corte di Appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto.

L'attività inquinante dell'Ilva S.p.a. è stata oggetto di **ulteriore procedimento giudiziario** che ha portato ad una condanna in primo grado (sentenza n. 408 del 12.2.2007 del Tribunale di Taranto) dei citati amministratori e dirigenti, unitamente ad altri soggetti la cui attività era sempre riconducibile allo stabilimento ILVA di Taranto, per i reati di cui agli **artt. 674 c.p.**, 635 comma 2, n. 3 c.p., 437 c.p., 635 comma 2 c.p., 650 c.p., sentenza poi parzialmente riformata in appello (sentenza n. 832 del 10.10.2008 della Corte d'Appello di Lecce sezione Distaccata di Taranto) e cassata in sede di legittimità (cfr. **Cass. Pen. Sez. I, n. 33170/2010 del 9.9.2010**), ma **unicamente per estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.**

Inoltre tale attività è stata oggetto anche dei procedimenti penali conclusi con Decreti penali di condanna, divenuti definitivi, per il reato di cui all'art. 674 c.p., tra i quali il Decreto Penale n. 788/09 del Tribunale Penale di Taranto.

Malgrado queste sentenze rese in sede penale, e malgrado l'eco che esse avevano avuto sulla stampa, **la presa di coscienza collettiva comunque ancora non c'era, e nelle assemblee che promuovevamo quello che emergeva era la diffidenza, la resistenza, la paura di una cittadinanza che aveva**

almeno un membro della propria famiglia che lavorava in ILVA, un impianto che copre una estensione doppia rispetto alla città di Taranto, e che in alcuni periodi ha creato occupazione, tra dipendenti diretti e “indotto” di più di 50mila lavoratori.

Un impianto, gestito dalla famiglia Riva, che sapeva emarginare gli operai che alzavano la testa, tanto da aver creato una apposita palazzina, chiamata **palazzina LAF**, dove si perpetrava il peggior trattamento che si possa usare nei confronti di un lavoratore, **NON FARLO LAVORARE**. Lavoratori lasciati in stanze spoglie e prive di supporti per tutto l'orario lavorativo.

Non vi dico nulla di nuovo, il tutto è cristallizzato in **numerose sentenze della magistratura del lavoro, che hanno accertato il comportamento mobbizzante** dell'azienda.

Con quel clima era difficile che ci fosse una sollevazione popolare contro il “padrone”.

E infatti non siamo riusciti a provocarla, malgrado le riunioni e le spiegazioni. Si trattava solo di esercitare un diritto in sede civile, ma anche quello faceva paura.

Siamo riusciti, però, grazie alla testardaggine di un ex dipendente ILVA, quindi uno che non aveva più paura del colosso, **a portare in Tribunale l'azione risarcitoria di una intera palazzina del quartiere Tamburi**.

Una palazzina che distava circa 150 metri dai famosi “parchi minerali”, cioè da quelle montagne di polveri di minerali che vengono stoccate all'aperto ed a ridosso del quartiere Tamburi e che sono quindi esposti alle intemperie e, in particolare, al vento, che se soffia da nord copre il quartiere Tamburi e poi il resto della città di queste polveri che i cittadini conoscono così bene.

Ebbene, grazie a questa azione, introdotta stragiudizialmente nel 2006, si è giunti finalmente alla sentenza emessa **dal tribunale civile di Taranto nel 2014 (mi direte: otto anni? Sì 8 anni, ma questo è un altro problema che analizzeremo in altra sede magari)** di accertamento del nesso di causalità tra inquinamento proveniente dallo stabilimento ILVA e danni subiti dagli immobili e dai cittadini del quartiere, e quindi alla condanna di ILVA S.p.A. Al risarcimento del danno.

Una sentenza storica, anche perchè riconosce una fattispecie di danno mai riconosciuta in processi simili, quella del danno per il **ridotto godimento della proprietà, come diritto a godere in modo pieno ed esclusivo di un bene**.

Sentenza, come dicevo, del 2014, che è stata quindi l'unica a fare in tempo a sortire effetto per gli attori, che sono riusciti a farsi risarcire dalla società, pochi mesi prima che ILVA fosse ammessa alla procedura di A.S. (legge Marzano), che è una procedura concorsuale e che procederà al pagamento dei debiti con rigorosa applicazione del principio della par condicio creditorum e quindi con preferenza dei crediti privilegiati (lavoratori) o in prededuzione (banche).

Tutti coloro che si sono mossi dopo, e sono tanti, non tantissimi, ma tanti, oggi non riescono neppure ad ottenere **la soddisfazione di una sentenza**, poiché con la procedura concorsuale in corso, la domanda eventualmente avanzata nei confronti di ILVA si trasforma in domanda di ammissione al passivo della procedura concorsuale, **e quindi sarà giudicata dagli organi della procedura, presso il Tribunale di Milano**.

Restano in piedi dinanzi al tribunale civile di Taranto solo i giudizi promossi contro Riva Emilio, nelle more deceduto, e quindi nei confronti della sua eredità giacente, e nei confronti dei dirigenti responsabili, tutti da tempo ormai impossidenti.

Sotto il profilo penale, comunque, **dal luglio 2012 c'è una novità importante, ed è quella da cui nasce il conflitto di cui parliamo**: malgrado tali vicende giudiziarie abbiano accertato che la produzione realizzata all'interno dello stabilimento ILVA di Taranto fosse svolta con violazione della normativa a difesa del diritto della salute e della proprietà, oltre che dell'ambiente, l'attività inquinante, e comunque di sversamento di polveri e altre sostanze oltre i limiti tollerabili e consentiti, è proseguita senza soluzione di continuità per tutti gli anni successivi, sino a quando nasce un altro **procedimento penale (R.G.N.R. 938/2010)**, a carico di Riva Emilio, Capogrosso

Luigi ed altri, nell'ambito del quale, tra gli altri, agli imputati sono stati inizialmente contestati, i seguenti reati:

a) **art. 416 commi 1-2-5 c.p.** perchè partecipavano ad una **associazione per delinquere** composta da dieci persone, promossa, organizzata e diretta allo scopo di commettere più delitti contro la pubblica incolumità e, segnatamente, quelli di cui all'**art. 434, 437 e 439 c.p.**, nonché delitti contro la P.A. e la fede pubblica, quali fatti di corruzione, concussione, falsi e abuso d'ufficio;

artt. 24-25 D.P.R.203/88; artt. 256,279 Dlgs 152/06, perché realizzavano con continuità e non impedivano una quantità imponente di **emissioni diffuse e fuggitive nocive in atmosfera in assenza di autorizzazione**, derivanti dall'area parchi, dall'area cokeria, dall'area agglomerato, dall'area acciaieria, nonché dall'attività di smaltimento operata nell'area GRF e dalle diverse "torce" dell'area acciaieria a mezzo delle quali (torce) smaltivano abusivamente una gran quantità di rifiuti gassosi, tutte emissioni che si diffondevano sia all'interno del siderurgico, ma anche nell'ambiente urbano circostante con grave pericolo per la salute pubblica;

b) **art 434 comma 1-2 c.p.**, perché nella gestione dell'Ilva di Taranto operavano e non impedivano con continuità e piena consapevolezza una massiva attività di **sversamento nell'aria-ambiente di sostanze nocive per la salute umana, animale e vegetale**, diffondendo tali sostanze (IPA, benzo-a-pirene, diossine, metalli ed altre polveri nocive) nelle aree interne allo stabilimento, nonché rurali ed urbane circostanti lo stesso, determinando gravissimo pericolo per la salute pubblica e cagionando eventi di malattia e morte nella popolazione residente nei quartieri vicino il siderurgico, con l'ulteriore aggravante del numero dei concorrenti nel reato;

c) **art 437 comma 1-2 c.p.**, perché omettevano di collocare e, comunque, **omettevano di gestire in maniera adeguata, impianti ed apparecchiature idonee ad impedire lo sversamento di una quantità imponente di emissioni diffuse e fuggitive in atmosfera, nocive per la salute dei lavoratori**, emissioni derivanti dall'area parchi, dall'area cokeria, dall'area agglomerato, dall'area acciaieria, nonché dall'attività di smaltimento operata nell'area GRF, tutte emissioni che si diffondevano sia all'interno del siderurgico, ma anche nell'ambiente urbano circostante con grave pericolo per la salute dei lavoratori che subivano, altresì, eventi di danno alla salute stessa;

d) **artt. 674, 639 comma 2-3 e 635 comma 1 e 2 n. 3 c.p.**, perché provocavano e comunque non impedivano, omettendo di adottare gli opportuni accorgimenti, **continui e permanenti sversamenti nell'ambiente circostante, di minerali e polveri riconducibili ai materiali depositati presso i Parchi Minerali Ilva e/o aree di produzione ubicate all'interno dello stabilimento**, nonché alle aree cokeria, agglomerato, altoforno, acciaieria e GRF, tali da offendere, imbrattare e molestare persone, in considerazione di una esposizione continua e giornaliera, nonché da deturpare, imbrattare e danneggiare, sia dal punto di vista strutturale che del ridotto valore patrimoniale-commerciale conseguente all'insalubre ambiente inquinato, decine di edifici pubblici e privati di cui alle denunce in atti, tutti ubicati nel Quartiere Tamburi di Taranto e nelle immediate vicinanze dello stabilimento siderurgico (cimitero, giardini e parchi pubblici, impianti sportivi, strade, private abitazioni).

Nell'ambito del citato procedimento penale R.G.N.R. 938/2010, originato, tra le altre, anche dalla denuncia del Sindaco di Taranto, il G.I.P. presso il Tribunale di Taranto, Dott.ssa Patrizia Todisco, con Ordinanza in data 25.7.2012, accogliendo le richieste dei P.M., emetteva ordinanza applicativa degli arresti domiciliari nei confronti di tutti gli indagati e, con separato provvedimento, disponeva il **sequestro preventivo delle seguenti aree e degli impianti e materiali ivi esistenti, dello stabilimento siderurgico Ilva di Taranto: Area Parchi, Area Cokerie, Area Agglomerato, Area Altiforni, Area Acciaierie, Area GRF (Gestione Rottami Ferrosi), nominando i custodi giudiziari.** Su istanza formulata da Riva Emilio, Capogrosso Luigi e altri, oltre che su ricorso formulato dall'Ilva S.p.a. in persona del presidente del C.d.A Dott. Bruno Ferrante, il Tribunale del Riesame (Pres.

Morelli, Est. Romano e Ruberto), con provvedimento del 7.8.2012 e depositato in data 20.8.2012, confermava l'Ordinanza applicativa degli arresti domiciliari a Riva Emilio, Capogrosso Luigi e Riva Nicola e confermava il sequestro preventivo delle aree e degli impianti e materiali ivi esistenti, dello stabilimento siderurgico Ilva di Taranto, senza facoltà d'uso delle aree e degli impianti sopra elencati. Il provvedimento **veniva confermato, infine, dalla S.C., con la sentenza 221/13 della S.C. Prima Sezione Penale nel giudizio n. 15667/13 R.G.;**

Quindi, in data 22.5.13 il G.I.P. ha emesso ulteriore provvedimento di sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, di beni nella disponibilità di ILVA S.p.A. e RIVA F.I.R.E S.p.A. sino alla concorrenza della complessiva somma di € 8.100.000.000,00.

Veniva quindi emessa l'ordinanza di concessione della facoltà d'uso delle aree e degli impianti necessari all'attività produttiva dell'1.6.13.

I citati provvedimenti traggono origine e fondamento da una perizia chimica ed una epidemiologica redatte, nell'ambito di un "incidente probatorio", da esperti nominati dalla Magistratura, dalle quali non soltanto è risultata confermata la persistenza di una fortissima attività inquinante costituita dall'immissione di polveri di minerali, ma è stata acquisita, altresì, la certezza di un'altrettanto forte attività inquinante consistente nell'immissione in atmosfera di polveri sottili ed altre sostanze estremamente nocive per la salute e l'ambiente circostante.

E' a questo punto che interviene il "conflitto tra poteri dello Stato" con l'intervento statale attuato prima con il D.L. n. 207/2012, convertito con modificazioni dalla legge 231/2012, e quindi con il D.L. 61/13, convertito con modificazioni con L. 90/13, che con atto d'imperio autorizzano la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento.

A proposito dei decreti salva ILVA (siamo arrivati ad otto e non si vede la fine) si è scritto e letto di tutto, come argomenti del tipo: *"Il provvedimento per il caso concreto è ammantato da un involucro di disciplina generale che è del tutto trasparente: a partire dalla motivazione, che fa riferimento specifico al caso Ilva, per seguire con la singolare costruzione di una fattispecie "derogatoria" ritagliata sulle misure dell'Ilva e poi subito dopo applicata esplicitamente a questa, come nella storiella del soldato Baldini. Con ciò il Governo sembra ammettere di essere consapevole di compiere un atto di rottura dell'ordinamento e, contemporaneamente, rivela la sua scarsa capacità tecnica. Se davvero il provvedimento del caso appariva abnorme e di dubbia legittimità, la soluzione avrebbe dovuto essere una modifica dell'art. 321 c.p.p.: nel quale sarebbe certo molto opportuno fissare i limiti di provvedimenti cautelari che, se non si limitano a bloccare la degenerazione della situazione per poche ore, possono avere effetti devastanti per la collettività. Non si può accettare che sia posto sulle spalle di un giudice il gravosissimo peso di una decisione politica di enorme portata. Appare invece maldestro il tentativo di costruire come una fattispecie generale e astratta la disposizione che prevede che il regime derogatorio per gli stabilimenti industriali "di interesse strategico nazionale" abbia applicazione "anche quando l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento. In tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività". Qui non si sta disciplinando, come a me sembrerebbe opportuno fare, il rapporto tra provvedimenti cautelari del giudice penale e l'assunzione dell'onere di fronteggiare il rischio da parte della pubblica amministrazione, ma si sta semplicemente nullificando l'efficacia dei provvedimenti già assunti dal giudice."*

Di fatto, c'è da dire che questi decreti **hanno retto anche al giudizio della Corte Costituzionale**, sollecitato da un ricorso della Procura della Repubblica di Taranto e del Tribunale, così aggiungendo un ulteriore capitolo al "precario equilibrio" del titolo di questo incontro.

Altro capitolo del conflitto tra poteri si ha quando il TAR è chiamato a decidere dei ricorsi avverso quello che è universalmente considerato uno **scandaloso provvedimento di A.I.A nel 2011** e circa

una **ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco di Taranto** che imponeva una serie di prescrizioni ad ILVA per il cd. "monitoraggio in continuo" dei camini.

Il TAR ha accolto, anche se parzialmente, i ricorsi di ILVA, rendendo meno stringenti i vincoli dell'A.I.A (A.I.A che sarà modificata sostanzialmente nel successivo ottobre, in corso di conflitto tra istituzioni) e cancellando completamente le prescrizioni dell'ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco di Taranto.

Detta A.I.A fu comunque frettolosamente e sostanzialmente modificata con il deflagrare del conflitto, con l'ultimo provvedimento dell'ottobre 2012, sulla scorta delle evidenze raccolte dagli organi preposti ai controlli, con conferma dell'imposizione all'ILVA di una serie di prescrizioni, il tutto sino alla realizzazione in via definitiva (prevista nell'arco di due anni e mezzo) della nuova prescrizione relativa alla copertura integrale dei parchi minerali stessi e dei nastri trasportatori.

SUL COMPORTAMENTO ANTIGIURIDICO E SULLA RESPONSABILITA' DI ILVA IN SEDE CIVILE

Dai fatti narrati emerge inequivocabilmente l'antigiuridicità dei comportamenti posti in essere da ILVA e dai suoi amministratori e dirigenti, nonché la responsabilità degli stessi ai sensi degli artt. 2050 - 2051- 2043 e ss. - 2049 - 2055 -2058 -844 c.c., artt. 9 comma 2 Cost. e 2059 c.c., art. 18 L. 8.7.1986, n. 349 e normativa in materia di ambiente, acque, rifiuti etc. (anche non avente natura speciale), e il correlativo diritto da parte del Comune di Taranto e delle società da esso partecipate a conseguire il risarcimento di tutti i danni subiti, che risultano gravissimi sia in termini quantitativi che in termini qualitativi.

Infatti, a partire dal 1995 in modo continuativo e sino all'attualità, lo stabilimento Ilva di Taranto ha prodotto emissioni/immissioni di polveri e sostanze gassose, liquide e solide, preparati, organismi e microrganismi ovvero di qualsiasi altra natura, **non consentite e/o non autorizzate, o, in subordine e in ogni caso, quand'anche consentite o autorizzate, che abbiano superato la "normale tollerabilità" di cui all'art. 844 comma 1 c.c..**

A tal riguardo, si fa rilevare

a) che, per consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio (cfr. **Cass. Civ. 13.3.2007, n. 5844**), qualora le immissioni non siano affatto autorizzate o superino i limiti imposti dalla legge o dai provvedimenti autorizzativi, si rientra pacificamente nell'ambito della responsabilità da fatto illecito;

b) che, ugualmente, si rientra nella responsabilità da fatto illecito nell'ipotesi in cui, pur rispettando i limiti imposti dalla legge o dai provvedimenti autorizzativi, si accerti che le immissioni superino la soglia della "normale tollerabilità" (cfr. la già citata Cass. Civ. 13.3.2007, n. 5844); infatti, è pacifico che le immissioni, pur autorizzate e contenute nei limiti di legge, ben possano essere giudicate dal Giudice civile, in considerazione della particolarità dello stato dei luoghi, comunque superanti la soglia della "normale tollerabilità", così come affermato più volte da consolidato orientamento giurisprudenziale del Supremo Collegio (cfr., "ex multis", in motivazione, **Cass. Civ. 25.8.2005, n. 17281** ed altre conformi ivi richiamate), che è univoco "*nell'escludere la necessaria applicabilità, ai fini dell'art. 844 c.c., dei parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell'ambiente, evidenziando la diversità dei campi di applicazione, in ragione dei differenti interessi rispettivamente protetti, della norma civilistica, posta preminentemente a tutela di situazioni soggettive privatistiche, segnatamente della proprietà, e di quelle speciali, dirette alla protezione di esigenze della collettività, di rilevanza pubblicistica. Ne consegue che i parametri da queste ultime fissati, pur potendo essere presi in riferimento quali criteri minimali di partenza, al fine di stabilire l'intollerabilità delle emissioni che li eccedano, non sono necessariamente vincolanti per il giudice civile che, nello stabilire la tollerabilità o meno dei relativi effetti nell'ambito privatistico, può anche discostarsene, pervenendo al giudizio di intollerabilità ex art. 844 c.c. di emissioni, ancorché*

contenute in quei limiti, sulla scorta di prudente apprezzamento tenente conto delle particolarità della situazione concreta e dei criteri direttivi fissati dalla norma civilistica (v, tra le altre, Cass. 2[^], n. 12080/00, n.10735/01, n.6223/02, n.1151/03, in tema di immissioni sonore, e Cass. 2[^], n. 7545/00, in materia di sostanze inquinanti dell'aria, in riferimento ai limiti di cui al D.P.C.M. 28.3.1983 in rel. alla L n. 615/66).”.

Le condotte illecite, commissive ed omissive, e causative dei danni reclamati, sono tutte quelle poste in essere a titolo di dolo o anche di colpa, tra le condotte illecite più gravi riscontrate, ricordiamo quelle configuranti il reato di **disastro volontario** (art. 434 c.p.).

La mia esperienza mi porta a consigliare, quando è possibile, di non attardarsi in costituzioni di parte civile nel processo penale, poiché se si è in grado di provare in sede civilistica i comportamenti illeciti è senz'altro conveniente per i propri clienti (ai quali interessa ovviamente ottenere il risarcimento il più presto possibile) agire in sede civile e quindi ottenere la prima sentenza di condanna esecutiva in esito al giudizio di primo grado.

Faccio presente che la sentenza resa in sede penale, nella stragrande maggioranza dei casi si limita a stabilire il diritto al risarcimento, ma non lo liquida, disponendo, quasi sempre, che la liquidazione avvenga appunto in sede civilistica.

Capite bene che tanto comporta l'instaurazione di un procedimento civile nel quale è come si debba tornare al VIA del gioco dell'oca, dovendo dimostrare ogni aspetto del danno che si ritiene di aver subito in conseguenza del comportamento illecito degli imputati.

Il tutto dopo aver atteso magari i dieci anni dello svolgimento dei tre gradi di giudizio in sede penale. Non è chi non veda come si faccia meglio l'interesse del proprio cliente agendo da subito in sede civilistica, anche al fine di evitare che una sentenza di condanna generica resa in sede penale possa ingenerare aspettative che poi, portate all'attenzione del giudice civile, che appunto decide sull'esistenza di un danno reale, possano essere disattese.

Ebbene, in conclusione è utile ricordare che il conflitto tra poteri dello Stato, se lo vediamo dalla prospettiva del Quartiere Tamburi, non ha portato ad oggi alcun concreto beneficio.

Mentre i poteri si scontrano a suon di leggi e sentenze, l'impianto ILVA **continua a produrre ed inquinare**, e le opere previste nell'A.I.A. (tra le quali in primis la copertura dei parchi minerali) non si fanno per mancanza di fondi, ed anche il destino della fabbrica è assolutamente incerto, in assenza di un piano industriale che possa, magari innovando i processi produttivi, garantire quell'equilibrio da tutti invocato tra esigenze occupazionali e rispetto del diritto fondamentale alla salute.

Le azioni risarcitorie contro ILVA sono ormai impedito, poiché la società è stata ammessa alla procedura concorsuale di Amministrazione Straordinaria, che è di competenza del Tribunale Fallimentare di Milano.

E, per finire, la beffa: con i famosi decreti salva ILVA si è anche stabilito che le uniche risorse astrattamente aggredibili dai soggetti danneggiati, cioè quelle sequestrate ad Emilio Riva e attualmente depositate in alcun TRUST Svizzeri, **siano destinate d'imperio alla realizzazione delle opere previste nell'A.I.A. del 2012.**

Quindi le uniche somme che potevano garantire il risarcimento ai cittadini di Taranto per i gravi danni conseguenti all'attività industriale di ILVA, vengono destinate ad altro per legge.

Ne consegue che ILVA non pagherà, e se pagherà qualcuno pagherà per primi gli istituti di credito, ai quali i famosi decreti hanno garantito la “prededucibilità” dei crediti, poi i lavoratori che avanzano giustamente pretese per retribuzioni non pagate e quindi, solo in ultimo, e se dovessero residuare risorse, i creditori chirografari, cioè fornitori e soggetti da risarcire.

Questo è quello che succede quando i poteri dello Stato si scontrano.

A farne le spese, solitamente sono i più deboli. E il caso ILVA ne è la conferma.

Caso ILVA: il precario equilibrio tra salute, ambiente, lavoro e poteri dello stato

Una breve presentazione.

Sono avvocato civilista e appartengo al foro di Taranto essendovi nato ormai ben 50 anni fa. Sono anche una persona impegnata nell'ambientalismo e comunque partecipo delle battaglie della sinistra ecologista.

In queste molteplici vesti sono stato tra i primi ad affrontare in via giudiziaria il problema dei danni connessi all'inquinamento proveniente da ILVA per i residenti nel quartiere Tamburi di Taranto.

Quando dico tra i primi, dico tra i primi che hanno provato a farlo in forma organizzata e partecipata.

Tra i primi che hanno indetto **assemblee di quartiere** nelle quali si è provato a spiegare agli abitanti del quartiere quali fossero i propri diritti e come poterli fare rispettare nei confronti di quello che all'epoca appariva, ed era, un colosso imbattibile.

Un po' di storia è comunque necessaria, per provare a capire **cosa affrontavamo in quelle assemblee.**

L'impianto siderurgico aprì i battenti nel 1965, e fu salutato da tutti come la **manna dal cielo.**

L'industria dell'acciaio nasce statale e lo resta sino al 1994, quando con le privatizzazioni dell'IRI essa viene acquisita da un gruppo privato, **il gruppo RIVA.**

Da allora l'impianto continua a produrre, e non ha grandi problemi con la giustizia ed il diritto penale, tranne che per due processi, nei quali viene contestato ad Ilva, ad Emilio Riva, quale amministratore, ed al Direttore dello stabilimento di Taranto prima il reato di **"getto pericoloso di cose"**, con riferimento allo spargimento di polveri e altre sostanze inquinanti sulle abitazioni e sulle vite dei cittadini di Taranto, ed in particolare di quelli residenti nel quartiere Tamburi, addossato allo stabilimento e poi il medesimo reato associato ad altri di natura ambientale.

Tale attività inquinante, in particolare quella avente ad oggetto immissioni di polveri di minerali utilizzate nel processo produttivo dell'acciaio, è stata oggetto, infatti, di una indagine della Magistratura Penale, sfociata in un procedimento conclusosi con la **sentenza di Cassazione Penale n. 38936/2005** in data 24.10.2005, di condanna dell'ing. Riva Emilio (legale rappresentante ed amministratore delegato sia dell'ILVA S.p.A., proprietaria dello stabilimento ILVA di Taranto, sia della RIVA FIRE S.p.A., holding del gruppo industriale RIVA proprietario dello stabilimento ILVA di Taranto) e dell'ing. Capogrosso Luigi (Direttore dello stabilimento ILVA di Taranto) per i reati di cui agli **artt. 674 c.p.** e 13 comma 5 D.P.R. 203/88, confermando le sentenze di primo grado n. 2110/2002 del Giudice Monocratico del Tribunale di Taranto e quella di appello n. 372/2004 della Corte di Appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto.

L'attività inquinante dell'Ilva S.p.a. è stata oggetto di **ulteriore procedimento giudiziario** che ha portato ad una condanna in primo grado (sentenza n. 408 del 12.2.2007 del Tribunale di Taranto) dei citati amministratori e dirigenti, unitamente ad altri soggetti la cui attività era sempre riconducibile allo stabilimento ILVA di Taranto, per i reati di cui agli **artt. 674 c.p.**, 635 comma 2, n. 3 c.p., 437 c.p., 635 comma 2 c.p., 650 c.p., sentenza poi parzialmente riformata in appello (sentenza n. 832 del 10.10.2008 della Corte d'Appello di Lecce sezione Distaccata di Taranto) e cassata in sede di legittimità (cfr. **Cass. Pen. Sez. I, n. 33170/2010 del 9.9.2010**), ma **unicamente per estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.**

Inoltre tale attività è stata oggetto anche dei procedimenti penali conclusi con Decreti penali di condanna, divenuti definitivi, per il reato di cui all'art. 674 c.p., tra i quali il Decreto Penale n. 788/09 del Tribunale Penale di Taranto.

Malgrado queste sentenze rese in sede penale, e malgrado l'eco che esse avevano avuto sulla stampa, **la presa di coscienza collettiva comunque ancora non c'era, e nelle assemblee che promuovevamo quello che emergeva era la diffidenza, la resistenza, la paura di una cittadinanza che aveva**

almeno un membro della propria famiglia che lavorava in ILVA, un impianto che copre una estensione doppia rispetto alla città di Taranto, e che in alcuni periodi ha creato occupazione, tra dipendenti diretti e "indotto" di più di 50mila lavoratori.

Un impianto, gestito dalla famiglia Riva, che sapeva emarginare gli operai che alzavano la testa, tanto da aver creato una apposita palazzina, chiamata **palazzina LAF**, dove si perpetrava il peggior trattamento che si possa usare nei confronti di un lavoratore, **NON FARLO LAVORARE**. Lavoratori lasciati in stanze spoglie e prive di supporti per tutto l'orario lavorativo.

Non vi dico nulla di nuovo, il tutto è cristallizzato in **numerose sentenze della magistratura del lavoro, che hanno accertato il comportamento mobbizzante** dell'azienda.

Con quel clima era difficile che ci fosse una sollevazione popolare contro il "padrone".

E infatti non siamo riusciti a provocarla, malgrado le riunioni e le spiegazioni. Si trattava solo di esercitare un diritto in sede civile, ma anche quello faceva paura.

Siamo riusciti, però, grazie alla testardaggine di un ex dipendente ILVA, quindi uno che non aveva più paura del colosso, **a portare in Tribunale l'azione risarcitoria di una intera palazzina del quartiere Tamburi.**

Una palazzina che distava circa 150 metri dai famosi "parchi minerali", cioè da quelle montagne di polveri di minerali che vengono stoccate all'aperto ed a ridosso del quartiere Tamburi e che sono quindi esposti alle intemperie e, in particolare, al vento, che se soffia da nord copre il quartiere Tamburi e poi il resto della città di queste polveri che i cittadini conoscono così bene.

Ebbene, grazie a questa azione, introdotta stragiudizialmente nel 2006, si è giunti finalmente alla sentenza emessa **dal tribunale civile di Taranto nel 2014 (mi direte: otto anni? Sì 8 anni, ma questo è un altro problema che analizzeremo in altra sede magari)** di accertamento del nesso di causalità tra inquinamento proveniente dallo stabilimento ILVA e danni subiti dagli immobili e dai cittadini del quartiere, e quindi alla condanna di ILVA S.p.A. Al risarcimento del danno.

Una sentenza storica, anche perchè riconosce una fattispecie di danno mai riconosciuta in processi simili, quella del danno per il **ridotto godimento della proprietà, come diritto a godere in modo pieno ed esclusivo di un bene.**

Sentenza, come dicevo, del 2014, che è stata quindi l'unica a fare in tempo a sortire effetto per gli attori, che sono riusciti a farsi risarcire dalla società, pochi mesi prima che ILVA fosse ammessa alla procedura di A.S. (legge Marzano), che è una procedura concorsuale e che procederà al pagamento dei debiti con rigorosa applicazione del principio della par condicio creditorum e quindi con preferenza dei crediti privilegiati (lavoratori) o in prededuzione (banche).

Tutti coloro che si sono mossi dopo, e sono tanti, non tantissimi, ma tanti, oggi non riescono neppure ad ottenere **la soddisfazione di una sentenza**, poiché con la procedura concorsuale in corso, la domanda eventualmente avanzata nei confronti di ILVA si trasforma in domanda di ammissione al passivo della procedura concorsuale, e **quindi sarà giudicata dagli organi della procedura, presso il Tribunale di Milano.**

Restano in piedi dinanzi al tribunale civile di Taranto solo i giudizi promossi contro Riva Emilio, nelle more deceduto, e quindi nei confronti della sua eredità giacente, e nei confronti dei dirigenti responsabili, tutti da tempo ormai impossidenti.

Sotto il profilo penale, comunque, **dal luglio 2012 c'è una novità importante, ed è quella da cui nasce il conflitto di cui parliamo:** malgrado tali vicende giudiziarie abbiano accertato che la produzione realizzata all'interno dello stabilimento ILVA di Taranto fosse svolta con violazione della normativa a difesa del diritto della salute e della proprietà, oltre che dell'ambiente, l'attività inquinante, e comunque di sversamento di polveri e altre sostanze oltre i limiti tollerabili e consentiti, è proseguita senza soluzione di continuità per tutti gli anni successivi, sino a quando nasce un altro **procedimento penale (R.G.N.R. 938/2010)**, a carico di Riva Emilio, Capogrosso

Luigi ed altri, nell'ambito del quale, tra gli altri, agli imputati sono stati inizialmente contestati, i seguenti reati:

a) **art. 416 commi 1-2-5 c.p.** perchè partecipavano ad una **associazione per delinquere** composta da dieci persone, promossa, organizzata e diretta allo scopo di commettere più delitti contro la pubblica incolumità e, segnatamente, quelli di cui all'**art. 434, 437 e 439 c.p.**, nonché delitti contro la P.A. e la fede pubblica, quali fatti di corruzione, concussione, falsi e abuso d'ufficio;

artt. 24-25 D.P.R.203/88; artt. 256,279 Dlgs 152/06, perché realizzavano con continuità e non impedivano una quantità imponente di **emissioni diffuse e fuggitive nocive in atmosfera in assenza di autorizzazione**, derivanti dall'area parchi, dall'area cokeria, dall'area agglomerato, dall'area acciaieria, nonché dall'attività di smaltimento operata nell'area GRF e dalle diverse "torce" dell'area acciaieria a mezzo delle quali (torce) smaltivano abusivamente una gran quantità di rifiuti gassosi, tutte emissioni che si diffondevano sia all'interno del siderurgico, ma anche nell'ambiente urbano circostante con grave pericolo per la salute pubblica;

b) **art 434 comma 1-2 c.p.**, perché nella gestione dell'Ilva di Taranto operavano e non impedivano con continuità e piena consapevolezza una massiva attività di **sversamento nell'aria-ambiente di sostanze nocive per la salute umana, animale e vegetale**, diffondendo tali sostanze (IPA, benzo-a-pirene, diossine, metalli ed altre polveri nocive) nelle aree interne allo stabilimento, nonché rurali ed urbane circostanti lo stesso, determinando gravissimo pericolo per la salute pubblica e causando eventi di malattia e morte nella popolazione residente nei quartieri vicino il siderurgico, con l'ulteriore aggravante del numero dei concorrenti nel reato;

c) **art 437 comma 1-2 c.p.**, perché omettevano di collocare e, comunque, **omettevano di gestire in maniera adeguata, impianti ed apparecchiature idonee ad impedire lo sversamento di una quantità imponente di emissioni diffuse e fuggitive in atmosfera, nocive per la salute dei lavoratori**, emissioni derivanti dall'area parchi, dall'area cokeria, dall'area agglomerato, dall'area acciaieria, nonché dall'attività di smaltimento operata nell'area GRF, tutte emissioni che si diffondevano sia all'interno del siderurgico, ma anche nell'ambiente urbano circostante con grave pericolo per la salute dei lavoratori che subivano, altresì, eventi di danno alla salute stessa;

d) **artt. 674, 639 comma 2-3 e 635 comma 1 e 2 n. 3 c.p.**, perché provocavano e comunque non impedivano, omettendo di adottare gli opportuni accorgimenti, **continui e permanenti sversamenti nell'ambiente circostante, di minerali e polveri riconducibili ai materiali depositati presso i Parchi Minerali Ilva e/o aree di produzione ubicate all'interno dello stabilimento**, nonché alle aree cokeria, agglomerato, altoforno, acciaieria e GRF, tali da offendere, imbrattare e molestare persone, in considerazione di una esposizione continua e giornaliera, nonché da deturpare, imbrattare e danneggiare, sia dal punto di vista strutturale che del ridotto valore patrimoniale-commerciale conseguente all'insalubre ambiente inquinato, decine di edifici pubblici e privati di cui alle denunce in atti, tutti ubicati nel Quartiere Tamburi di Taranto e nelle immediate vicinanze dello stabilimento siderurgico (cimitero, giardini e parchi pubblici, impianti sportivi, strade, private abitazioni).

Nell'ambito del citato procedimento penale R.G.N.R. 938/2010, originato, tra le altre, anche dalla denuncia del Sindaco di Taranto, il G.I.P. presso il Tribunale di Taranto, Dott.ssa Patrizia Todisco, con Ordinanza in data 25.7.2012, accogliendo le richieste dei P.M., emetteva ordinanza applicativa degli arresti domiciliari nei confronti di tutti gli indagati e, con separato provvedimento, disponeva il **sequestro preventivo delle seguenti aree e degli impianti e materiali ivi esistenti, dello stabilimento siderurgico Ilva di Taranto: Area Parchi, Area Cockerie, Area Agglomerato, Area Alti-forni, Area Acciaierie, Area GRF (Gestione Rottami Ferrosi), nominando i custodi giudiziari.**

Su istanza formulata da Riva Emilio, Capogrosso Luigi e altri, oltre che su ricorso formulato dall'Ilva S.p.a. in persona del presidente del C.d.A Dott. Bruno Ferrante, il Tribunale del Riesame (Pres.

Morelli, Est. Romano e Ruberto), con provvedimento del 7.8.2012 e depositato in data 20.8.2012, confermava l'Ordinanza applicativa degli arresti domiciliari a Riva Emilio, Capogrosso Luigi e Riva Nicola e confermava il sequestro preventivo delle aree e degli impianti e materiali ivi esistenti, dello stabilimento siderurgico Ilva di Taranto, senza facoltà d'uso delle aree e degli impianti sopra elencati. Il provvedimento **veniva confermato, infine, dalla S.C., con la sentenza 221/13 della S.C. Prima Sezione Penale nel giudizio n. 15667/13 R.G.;**

Quindi, in data 22.5.13 il G.I.P. ha emesso ulteriore provvedimento di sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, di beni nella disponibilità di ILVA S.p.A. e RIVA F.I.R.E S.p.A. sino alla concorrenza della complessiva somma di € 8.100.000.000,00.

Veniva quindi emessa l'ordinanza di concessione della facoltà d'uso delle aree e degli impianti necessari all'attività produttiva dell'1.6.13.

I citati provvedimenti traggono origine e fondamento da una perizia chimica ed una epidemiologica redatte, nell'ambito di un "incidente probatorio", da esperti nominati dalla Magistratura, dalle quali non soltanto è risultata confermata la persistenza di una fortissima attività inquinante costituita dall'immissione di polveri di minerali, ma è stata acquisita, altresì, la certezza di un'altrettanto forte attività inquinante consistente nell'immissione in atmosfera di polveri sottili ed altre sostanze estremamente nocive per la salute e l'ambiente circostante.

E' a questo punto che interviene il "conflitto tra poteri dello Stato" con l'intervento statale attuato prima con il D.L. n. 207/2012, convertito con modificazioni dalla legge 231/2012, e quindi con il D.L. 61/13, convertito con modificazioni con L. 90/13, che con atto d'imperio autorizza la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento.

A proposito dei decreti salva ILVA (siamo arrivati ad otto e non si vede la fine) si è scritto e letto di tutto, come argomenti del tipo: *"Il provvedimento per il caso concreto è ammantato da un involucro di disciplina generale che è del tutto trasparente: a partire dalla motivazione, che fa riferimento specifico al caso Ilva, per seguire con la singolare costruzione di una fattispecie "derogatoria" ritagliata sulle misure dell'Ilva e poi subito dopo applicata esplicitamente a questa, come nella storiella del soldato Baldini. Con ciò il Governo sembra ammettere di essere consapevole di compiere un atto di rottura dell'ordinamento e, contemporaneamente, rivela la sua scarsa capacità tecnica. Se davvero il provvedimento del caso appariva abnorme e di dubbia legittimità, la soluzione avrebbe dovuto essere una modifica dell'art. 321 c.p.p.: nel quale sarebbe certo molto opportuno fissare i limiti di provvedimenti cautelari che, se non si limitano a bloccare la degenerazione della situazione per poche ore, possono avere effetti devastanti per la collettività. Non si può accettare che sia posto sulle spalle di un giudice il gravosissimo peso di una decisione politica di enorme portata. Appare invece maldestro il tentativo di costruire come una fattispecie generale e astratta la disposizione che prevede che il regime derogatorio per gli stabilimenti industriali "di interesse strategico nazionale" abbia applicazione "anche quando l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento. In tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività". Qui non si sta disciplinando, come a me sembrerebbe opportuno fare, il rapporto tra provvedimenti cautelari del giudice penale e l'assunzione dell'onere di fronteggiare il rischio da parte della pubblica amministrazione, ma si sta semplicemente nullificando l'efficacia dei provvedimenti già assunti dal giudice."*

Di fatto, c'è da dire che questi decreti **hanno retto anche al giudizio della Corte Costituzionale**, sollecitato da un ricorso della Procura della Repubblica di Taranto e del Tribunale, così aggiungendo un ulteriore capitolo al "precario equilibrio" del titolo di questo incontro.

Altro capitolo del conflitto tra poteri si ha quando il TAR è chiamato a decidere dei ricorsi avverso quello che è universalmente considerato uno scandaloso provvedimento di A.I.A nel 2011 e circa

una **ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco di Taranto** che imponeva una serie di prescrizioni ad ILVA per il cd. "monitoraggio in continuo" dei camini.

Il TAR ha accolto, anche se parzialmente, i ricorsi di ILVA, rendendo meno stringenti i vincoli dell'A.I.A (A.I.A che sarà modificata sostanzialmente nel successivo ottobre, in corso di conflitto tra istituzioni) e cancellando completamente le prescrizioni dell'ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco di Taranto.

Detta A.I.A fu comunque frettolosamente e sostanzialmente modificata con il deflagrare del conflitto, con l'ultimo provvedimento dell'ottobre 2012, sulla scorta delle evidenze raccolte dagli organi preposti ai controlli, con conferma dell'imposizione all'ILVA di una serie di prescrizioni, il tutto sino alla realizzazione in via definitiva (prevista nell'arco di due anni e mezzo) della nuova prescrizione relativa alla copertura integrale dei parchi minerali stessi e dei nastri trasportatori.

SUL COMPORTAMENTO ANTIGIURIDICO E SULLA RESPONSABILITA' DI ILVA IN SEDE CIVILE

Dai fatti narrati emerge inequivocabilmente l'antigiuridicità dei comportamenti posti in essere da ILVA e dai suoi amministratori e dirigenti, nonché la responsabilità degli stessi ai sensi degli artt. 2050 - 2051- 2043 e ss. – 2049 – 2055 -2058 -844 c.c., artt. 9 comma 2 Cost. e 2059 c.c., art. 18 L. 8.7.1986, n. 349 e normativa in materia di ambiente, acque, rifiuti etc. (anche non avente natura speciale), e il correlativo diritto da parte del Comune di Taranto e delle società da esso partecipate a conseguire il risarcimento di tutti i danni subiti, che risultano gravissimi sia in termini quantitativi che in termini qualitativi.

Infatti, a partire dal 1995 in modo continuativo e sino all'attualità, lo stabilimento Ilva di Taranto ha prodotto emissioni/immissioni di polveri e sostanze gassose, liquide e solide, preparati, organismi e microrganismi ovvero di qualsiasi altra natura, **non consentite e/o non autorizzate, o, in subordine e in ogni caso, quand'anche consentite o autorizzate, che abbiano superato la "normale tollerabilità" di cui all'art. 844 comma 1 c.c..**

A tal riguardo, si fa rilevare

a) che, per consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio (cfr. **Cass. Civ. 13.3.2007, n. 5844**), qualora le immissioni non siano affatto autorizzate o superino i limiti imposti dalla legge o dai provvedimenti autorizzativi, si rientra pacificamente nell'ambito della responsabilità da fatto illecito;

b) che, ugualmente, si rientra nella responsabilità da fatto illecito nell'ipotesi in cui, pur rispettando i limiti imposti dalla legge o dai provvedimenti autorizzativi, si accerti che le immissioni superino la soglia della "normale tollerabilità" (cfr. la già citata Cass. Civ. 13.3.2007, n. 5844); infatti, è pacifico che le immissioni, pur autorizzate e contenute nei limiti di legge, ben possano essere giudicate dal Giudice civile, in considerazione della particolarità dello stato dei luoghi, comunque superanti la soglia della "normale tollerabilità", così come affermato più volte da consolidato orientamento giurisprudenziale del Supremo Collegio (cfr., "ex multis", in motivazione, **Cass. Civ. 25.8.2005, n. 17281** ed altre conformi ivi richiamate), che è univoco *"nell'escludere la necessaria applicabilità, ai fini dell'art. 844 c.c., dei parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell'ambiente, evidenziando la diversità dei campi di applicazione, in ragione dei differenti interessi rispettivamente protetti, della norma civilistica, posta preminentemente a tutela di situazioni soggettive privatistiche, segnatamente della proprietà, e di quelle speciali, dirette alla protezione di esigenze della collettività, di rilevanza pubblicistica. Ne consegue che i parametri da queste ultime fissati, pur potendo essere presi in riferimento quali criteri minimali di partenza, al fine di stabilire l'intollerabilità delle emissioni che li eccedano, non sono necessariamente vincolanti per il giudice civile che, nello stabilire la tollerabilità o meno dei relativi effetti nell'ambito privatistico, può anche discostarsene, pervenendo al giudizio di intollerabilità ex art. 844 c.c. di emissioni, ancorché*

contenute in quei limiti, sulla scorta di prudente apprezzamento tenente conto delle particolarità della situazione concreta e dei criteri direttivi fissati dalla norma civilistica (v, tra le altre, Cass. 2[^], n. 12080/00, n.10735/01, n.6223/02, n.1151/03, in tema di immissioni sonore, e Cass. 2[^], n. 7545/00, in materia di sostanze inquinanti dell'aria, in riferimento ai limiti di cui al D.P.C.M. 28.3.1983 in rel. alla L n. 615/66).”.

Le condotte illecite, commissive ed omissive, e causative dei danni reclamati, sono tutte quelle poste in essere a titolo di dolo o anche di colpa, tra le condotte illecite più gravi riscontrate, ricordiamo quelle configuranti il reato di **disastro volontario** (art. 434 c.p.).

La mia esperienza mi porta a consigliare, quando è possibile, di non attardarsi in costituzioni di parte civile nel processo penale, poiché se si è in grado di provare in sede civilistica i comportamenti illeciti è senz'altro conveniente per i propri clienti (ai quali interessa ovviamente ottenere il risarcimento il più presto possibile) agire in sede civile e quindi ottenere la prima sentenza di condanna esecutiva in esito al giudizio di primo grado.

Faccio presente che la sentenza resa in sede penale, nella stragrande maggioranza dei casi si limita a stabilire il diritto al risarcimento, ma non lo liquida, disponendo, quasi sempre, che la liquidazione avvenga appunto in sede civilistica.

Capite bene che tanto comporta l'instaurazione di un procedimento civile nel quale è come si debba tornare al VIA del gioco dell'oca, dovendo dimostrare ogni aspetto del danno che si ritiene di aver subito in conseguenza del comportamento illecito degli imputati.

Il tutto dopo aver atteso magari i dieci anni dello svolgimento dei tre gradi di giudizio in sede penale. Non è chi non veda come si faccia meglio l'interesse del proprio cliente agendo da subito in sede civilistica, anche al fine di evitare che una sentenza di condanna generica resa in sede penale possa ingenerare aspettative che poi, portate all'attenzione del giudice civile, che appunto decide sull'esistenza di un danno reale, possano essere disattese.

Ebbene, in conclusione è utile ricordare che il conflitto tra poteri dello Stato, se lo vediamo dalla prospettiva del Quartiere Tamburi, non ha portato ad oggi alcun concreto beneficio.

Mentre i poteri si scontrano a suon di leggi e sentenze, l'impianto ILVA **continua a produrre ed inquinare**, e le opere previste nell'A.I.A. (tra le quali in primis la copertura dei parchi minerali) non si fanno per mancanza di fondi, ed anche il destino della fabbrica è assolutamente incerto, in assenza di un piano industriale che possa, magari innovando i processi produttivi, garantire quell'equilibrio da tutti invocato tra esigenze occupazionali e rispetto del diritto fondamentale alla salute.

Le azioni risarcitorie contro ILVA sono ormai impedito, poiché la società è stata ammessa alla procedura concorsuale di Amministrazione Straordinaria, che è di competenza del Tribunale Fallimentare di Milano.

E, per finire, la beffa: con i famosi decreti salva ILVA si è anche stabilito che le uniche risorse astrattamente aggredibili dai soggetti danneggiati, cioè quelle sequestrate ad Emilio Riva e attualmente depositate in alcun TRUST Svizzeri, **siano destinate d'imperio alla realizzazione delle opere previste nell'A.I.A. del 2012.**

Quindi le uniche somme che potevano garantire il risarcimento ai cittadini di Taranto per i gravi danni conseguenti all'attività industriale di ILVA, vengono destinate ad altro per legge.

Ne consegue che ILVA non pagherà, e se pagherà qualcuno pagherà per primi gli istituti di credito, ai quali i famosi decreti hanno garantito la “prededucibilità” dei crediti, poi i lavoratori che avanzano giustamente pretese per retribuzioni non pagate e quindi, solo in ultimo, e se dovessero residuare risorse, i creditori chirografari, cioè fornitori e soggetti da risarcire.

Questo è quello che succede quando i poteri dello Stato si scontrano.

A farne le spese, solitamente sono i più deboli. E il caso ILVA ne è la conferma.